



Dossier

Il sotterfugio delle sanguisughe



I documenti raccontano

Progetto di Regione Lombardia, U.O. Portale del patrimonio culturale e valorizzazione degli archivi storici
Direttore progetto: Roberto Grassi



Regione Lombardia

*Culture, Identità e Autonomie
della Lombardia*

Soggetto partner



Partecipazione



Soggetto realizzatore



Cooperativa A.R.C.A.

Redazione a cura di Lucia Signori

In copertina: Il barbiere, incisione di Jost Amman, [1568], particolare.

TITOLO

Il sotterfugio delle sanguisughe

CRONOLOGIA

16 dicembre 1615 - 7 aprile 1616

LUOGO

Bovezzo (Bs)

VICENDA

Manca poco a Natale, è il 21 dicembre. Magari fa anche freddo, ma i sindaci di Bovezzo hanno deciso di trovarsi nella chiesa parrocchiale, si sono riuniti per il Consiglio della Vicinia. La questione è grave e deve essere presa una decisione. E' da qualche giorno che in paese circola una notizia che mette tutti in subbuglio. Si dice infatti che qualche giorno prima, il 16 dicembre, un forestiero, notaio in Carcina, si sia introdotto nella casa del rettore della parrocchia di S. Apollonio, don Domenico Bruna, ormai anziano e malato, e, travestito da barbiere, con la scusa di applicare al malato le 'ventose o sanguette' o sanguisughe che dir si voglia, gli abbia estorto la concessione del beneficio parrocchiale a favore di un suo cugino, don Francesco Bonomini. Pare che poi, la mattina seguente, poco dopo l'alba, forse per non perdere tempo, abbia pubblicato l'atto, alla presenza di un solo testimone di Bovezzo e di alcuni nipoti del povero rettore: don Domenico avrebbe rinunciato al beneficio proprio a favore del suddetto Bonomini.

E qui si scatena il putiferio. Si sa che il povero don Domenico è conciato piuttosto male e, per intenderci, è più di là che di qua: da un po' di tempo non celebra più 'per instabilità di cervello' e, a peggiorare la situazione, ora è pure malato, tanto che sono otto giorni che non si riesce a capire dalle sue parole che cosa ha in mente veramente. Non solo, alcuni della famiglia, hanno pure vietato ad alcune persone di far visita al poveretto, di modo che non si venisse a sapere quanto era successo. Insomma, a nessuno pare che don Domenico avesse intenzione di fare ciò che ha fatto; evidentemente questi tali, 'oppressi ed accecati da qualche loro interesse' lo hanno circuito a dovere.

Considerata perciò la grave situazione, i sindaci della vicinia hanno deciso di chiarire nel miglior modo possibile la questione, tanto più che, senza per questo voler infamare nessuno o favorire qualcun altro, gli abitanti di Bovezzo non vedrebbero di malocchio, come nuovo rettore, al servizio dei 'loro bisogni spirituali', quel bravo don Tomaso Tonelli, persona 'diligente e fedele' sia 'per diportamento' che 'per buon governo' della comunità parrocchiale, e che - questo non guasta - è anche nativo di Bovezzo. E così i sindaci si rivolgono al loro patrono, l'illustrissimo Sforza Avogadro, che così spesso si è adoperato per gli abitanti, perchè usi 'ogni diligenza' perchè si ritrovi 'giustizia e verità' in questa faccenda. La deliberazione di procedere è presa quasi all'unanimità (solo 4 voti contrari su 48) e così viene chiuso il Consiglio della Vicinia.

Non si sa che seguito abbia avuto la questione, fatto sta che troviamo annotato sul testamento dell''antico rettore'- redatto ancora nel 1605 - che il povero don Domenico morirà di lì a pochi mesi, il 7 aprile 1616.

ELENCO DEI DOCUMENTI

1 Sindacato della Vicinia di Bovezzo, 21 dicembre 1615.

2 Testamento di don Domenico Bruna, 31 maggio 1605 con annotazione della data della morte, 7 aprile 1616.

I DOCUMENTI

DOCUMENTO 1

Sindacato della Vicinia di Bovezzo in cui è narrata la vicenda e si supplica il patrono Sforza Avogadro, perchè intervenga a tutela dei parrocchiani di Bovezzo, 21 dicembre 1615 (recto e verso).

25
 Conosci sparsi et diulagati l'anno per questa Terra, Come
 sotto il di. 16. instate, fu introdotto alla Casa del. d. n.
 luminis luma d'etor antia della nostra parrocchiale, certe
 notaro da Carsina Cugino del. m. b. s. d. n. Bonomino
 Sotto pretesto et nome di. Cugiero per metter Bartose
 et sraguette al detto d. n. d. n. et Come la mattina del
 giorno seguente poco dopo l'alba fu anco per detto notaro
 publicato Certe Instrumente alla presentia d'un solo test
 di questa Terra et di nepoti di esso d. n. Cugiero
 nel cui. s. s. pare detto antia d'etore a b. n. rinuotato
 quora in che modo ceduto al d. n. d. n. Bonomino in
 beneficio di detta parrocchiale per il che e. suscitata mormo
 et gran solennamento l'anno in li abitanti di questa
 Terra supponendo an di. stimando questa non esser mente
 ad intentione di detto antia d. n. ma piu tosto di persona
 opresse et aciente di qualche loro interesse nesso che detto
 d. n. Come atutti notorio da Certe tempo in qua e. giudicato
 in acie alla celebratione de scritture publice per l'istru. l'it.
 del Cernello tanto piu ora essendo aggravato di malotia di malotia
 da otto giorni in qua no' poteri se parolla la cui legittima
 mente ~~non~~ ^{posson ben} esser intesa Come anco dalli an. l'amenti ricom. s.
 vietando massime quelli della familia a Certe particolari la
 visita di detto d. n. accio di. al successo no' uengi in Cognatione
 percio li sindici suddetti desiderando Come detto suo prona
 con quel melior modo che possa alle dett mormorationi et
 solennamento no' intendendo pero. biasimar infamar ne favorir

persona alcuna tutto che e li abitanti a viva voce desiderino
 et da loro sia fatta la diligente et fidel scritta ne' bisogni
 suoi spirituali del d. v. tomas bonelli si per il diportamento
 et buon gouerno suo come per esser nutriu di questa terra
 ma solo fanno perche sia chiara et delucidata luerita de
 tal successo et afin che detto beneficio da nimo ne'gi sora
 la spontanea uolunta di detto antio in diretta mente conseguito
 ma in ogni caso possa esser inuestito quello il cui a concorrente
 sara giudicato piu sufficiente sono ricorsi alla gratia et fauore
 del ^{proprio} Ill. mo sig. sforza auogadro patro nostro perche uolui
 proteggere questa causa si come in tutte le occorrenze sempre
 l'oue auuto la ragione di onesta et autorita sua ha no solo lui
 ma anco ^{mi} Ill. mo - predecessori suoi fatto ~~nellamano~~ nel protegi
 di quali detta terra dopo iddu sempre e riposata sperando
 non dimeno ora coneguir nel theatro di sua benignita detto au
 fauore come anno fatto auendolo trouato prontissimo per usar ogni dilige
 acio che la iustitia et uerita diuidio dipendente abia l'oa et uergina
 done pero nell'interessi publici dalla uia ^{appo dal publico} sara picerarlo e pero si mette
 in questo Conailio di noua mente supplico al d. Ill. mo sig. in nome
 de baloti quadrati questa terra per uia di senilicito et domanda questa partia
 ginto affirmatiua gratia acio si degni di fauorir et protegiere detta causa di modo che
 negatiua non o
 oia on met
 modo op el
 illico al d. d. d.
 omnia et singula
 facienda et
 complendo de
 omnes artantes
 apantes pro se et
 pantes et procuratores suos ^{et non predicta} universitates oia alio met. modo
 in exceptione dicta pars abalotato fuit et capta
 et sita

[Chiesa parrocchiale di Bovezzo, 21 dicembre 1615 - Consiglio della Vicinia]

Essendosi sparsa et divulgata famma per questa terra, come sotto il dì 16 instante, fu introdotto alla casa del reverendo don Duminico Bruna, rettor antico della nostra parrocchiale, certe nodaro da Carsina, cugino del infrascritto reverendo Bonomino, sotto pretesto et nome di barbiero per metter ventose et sanguette al detto reverendo Bruna et come la matina del giorno seguente, poco dopo l'alba, fu anco per detto nodaro publicato certe instrumento alla presentia d'un solo teste di questa terra et di nepoti di esso reverendo Bruna, nel cui instrumento pare detto antico rettore abba rinontiato o volia in che modo ceduto al reverendo don Francesco Bonomini il benefitio di detta parrocchiale. Per il che è susistita mormo[razion]e et gran sollevamento d'animo tra li abitanti di questa terra, supponendo anzi afirmando questa non eser mente nè intentione di detto antico reverendo, ma più tosto di persone opresse et aciecate da qualche loro interesse, ateso che detto reverendo come a tutti notorio, da certe tempo in qua, è giudicato inabile alla celebratione de scritture publiche per l'instabilità del cervello, tanto più ora essendo agravato da malatia, di modo che da otto giorni in qua non proferisse parolla la cui ligittima mente possa esser ben intesa; come ancho dalli andamenti si conosce, vietando massime quelli della familia a certe particolari la visitta di detto reverendo, acciò che tal successo non vengi in cognitione. Perciò li sindici sudetti, desiderando, come debito suo, prove[der] con quel melior modo che ponno alle dette mormorationi et sollevamento, non intendendo però biasimar, infamar, nè favorir persona alcuna, tutto che essi habitanti a viva voce desiderino et da loro sia bramata la diligente et fidel servitù nei bisogni suoi spirituali del reverendo don Tomaso Tonelli, sì per il diportamento et buon governo suo, come per esser nativo di questa terra, ma solo fanno perchè sia chiarita et delucidata la verità di tal suceso et a fin che detto benefitio da niuno vengi senza la spontanea volontà di detto antico in diretta mente coseguito, ma in ogni caso possa esser investito quello il cui a concorenza sarà giudicato più suficiente, sono ricorsi alla gratia et favore del illustrissimo signor Sforzia Avogadro, patrono nostro, perchè volia proteggere questa causa sì come in tutte le ocorenze sempre fece dove arivata la ragione [...] onestà et autorità sua non solo lui, ma anco l'illustrissimi predecessori suoi nel protegi[er] di quali detta terra dopo Iddio sempre è riposata sperando non di meno ora conseguir nel theatro di sua benignità detto an[co] favore come hanno fatto avendolo trovato prontissimo per usar ogni dilige[nza] aciò che la giustizia et verità, da Iddio dipendente, abia loco et venga in [...] dove però nelli interessi publici overo dal publico sarà ricercato e però si mette parte in questo consilio di novamente suplicar al detto illustrissimo signor in nomme di questa terra per via di sendicato et dimandata questa particolar gratia aciò si degni di favorir et protegi[er] detta causa di modo

che con l'intervento suo possa esser chiarita la verità di tal fatto e del benefitio in ogni caso resti investito il più sofitiente a concorrenza ut supra et di far inoltre a nome ut supra ciò sarà in detta causa oportuno et necesario sin alla spiditione.

Et sita in exequtione, dicta pars abbalotata fuit et capta de balottis quadraginta affirmativis, negativis vero octo, omni meliore modo et illico ad predicto omnia et singula facienda et complenda dicti omnes astantes, agentes pro sese et nomine dicte universitatis, omnique alio meliori modo et nuntios et procuratores suos viva voce consituerunt infrascriptos omnes syndicos presentes et quelibet eorum insolidum itaque et quicquid melius et generantes et dantes etiam si talia forent, premittentes, oblegantes et regentes.

Presentibus massaro Ioseph de Gidinis et Ioannes Petro Stephano testibus.

Die 21 decembris 1615 in ecclesia.

[traduzione]

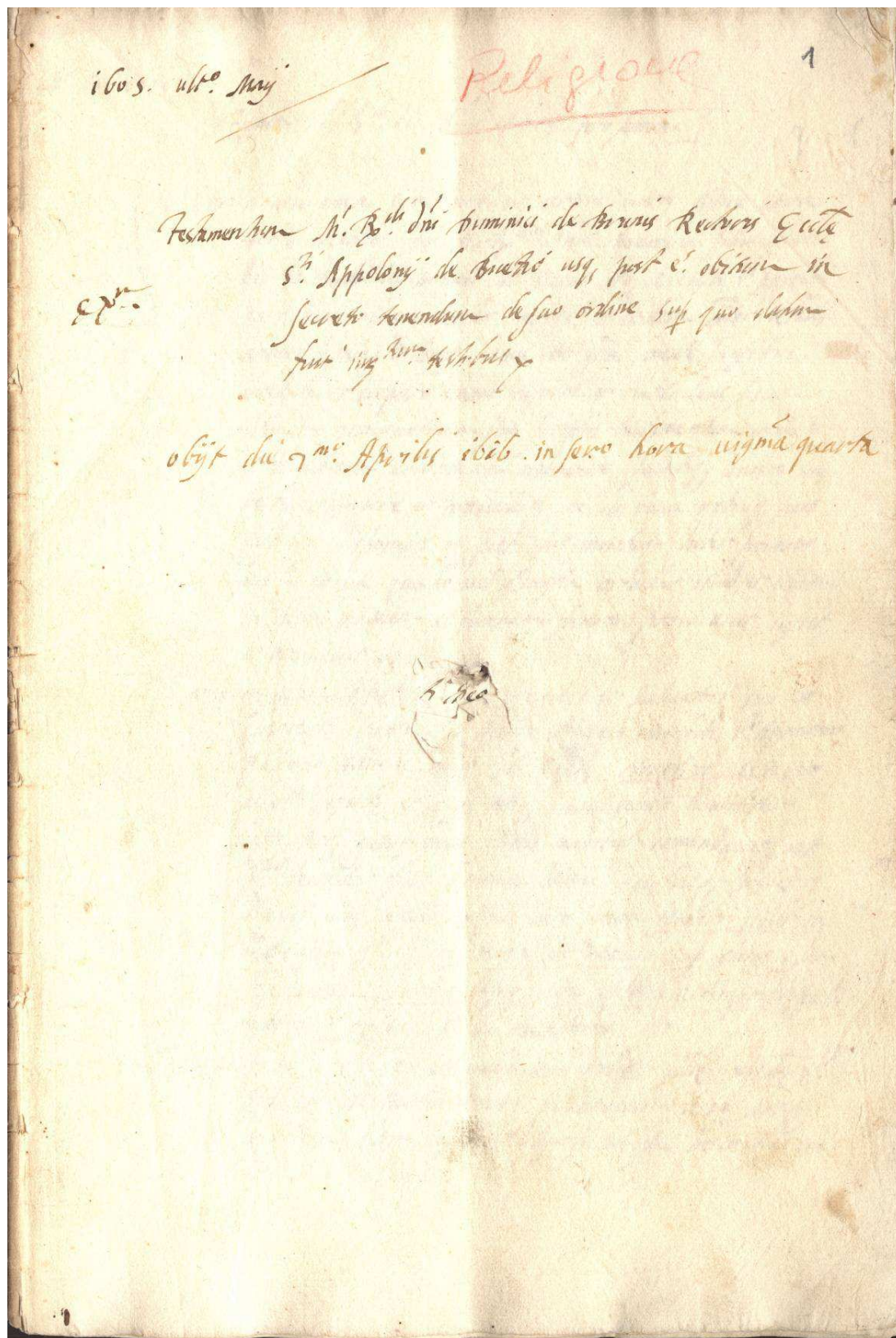
Posta in esecuzione, questa delibera fu votata e deliberata con 40 voti positivi e 8 negativi, con dichiarazione in quel momento di tutti i presenti suddetti, a nome proprio e dell'università intera, che tutte e tutte quante le cose erano da fare e compiere secondo quanto detto in ogni miglior modo, e a gran voce costituirono come nunzi e procuratori tutti i suddetti sindaci presenti

Alla presenza dei testimoni: Giuseppe Ghidini massaro e Giovanni Pietro Stefano.

Il giorno 21 dicembre 1615, in chiesa.

DOCUMENTO 2

Frontespizio del testamento di don Domenico Bruna, 31 maggio 1605, con annotazione [postuma?] della data della morte, 7 aprile 1616.



1605 ultimo maii

Testamentum multi reverendi domini Duminici de Brunis rectoris ecclesiae Sancti Appolonii de Buetie usque post eius obitum in secreto tenendum de suo ordine super quo datum fuit iuramentum testibus

Obiit die septimo aprilis 1616 in sero hora viginta quarta.

Testamento del molto reverendo don Domenico Bruna, rettore della chiesa di S. Apollonio, da tenere segreto fino a dopo il suo funerale, secondo la sua volontà, sulla quale hanno giurato i testimoni

Morì il sette aprile 1616, alle 24 della notte.

CONTESTO ARCHIVISTICO

La ricerca è stata effettuata presso l'archivio storico del comune di Nave, riordinato e inventariato a cura della Cooperativa A.R.C.A. di Gardone V.T. nell'ambito delle attività del Sistema Archivistico della Comunità Montana di Valle Trompia.

Per il presente dossier è stata consultata la sezione Antico Regime, titolo Istituzioni ecclesiastiche, busta 3, fasc. 79, cc. 25r-v e titolo Testamenti busta 3, fasc. 32.

CENNI STORICI: BOVEZZO

Posto ai piedi del monte Spina e del colle di S. Onofrio, il comune di Bovezzo si colloca all'imbocco della Valle del Garza (m 204 s/m), alla confluenza con la Valle Trompia, dove appunto il Garza si getta nel fiume Mella.

Citato in documenti del 1226 e del 1232, nell'elenco delle proprietà appartenenti al comune di Brescia sul monte Palosso, durante il periodo veneto appartenne, a momenti alterni, alla quadra di Lumezzane e a quella di Nave. Nell'estimo visconteo del 1385 risultava appartenente alla quadra di Nave e nel 1493 era citato come Concesio con Bovezzo ed aveva una popolazione di 450 abitanti. Il paese doveva essere munito anche di un castello, probabilmente in difesa della Valle del Garza, appartenente all'antica famiglia dei feudatari Avogadro. Il Da Lezze, nel suo *Catastico* del 1610, attesta che il comune aveva terreni parzialmente fertili e "poca entrata" derivante dai boschi; vi era inoltre un mulino di proprietà sempre della famiglia Avogadro che utilizzava le acque del fiume Celato.

La parrocchia, intitolata a S. Apollonio, fu istituita con decreto del 1480 e con il consenso dell'arciprete della pieve di Concesio, da cui era stata fino ad allora dipendente; il decreto stabilì anche che il parroco venisse stipendiato dalla vicinia. Dell'antica chiesa parrocchiale, costruita ancora nel XV secolo e riedificata nel corso dell'Ottocento, rimane traccia nel portale laterale, datato 1613.

Sottoposto a frequenti scorrerie da parte di eserciti nemici per la particolare collocazione geografica a ridosso delle coste di S. Eusebio, subì anch'esso le conseguenze del sacco di Brescia del 1512, ad opera delle truppe francesi di Gastone di Foix.

CONTESTO ISTITUZIONALE E NORMATIVA VIGENTE

Vicinia

Il termine "vicinia" designa la collettività degli abitanti di un villaggio; tale istituto, diffuso soprattutto nell'Italia Settentrionale e in modo particolare in Lombardia, Trentino, Alto Adige e Cadore risale ad un passato remoto la cui origine non è possibile datare con precisione; in Lombardia il periodo di formazione è individuato nel XII secolo, ma è solo dal XIV che iniziano ad essere redatti i primi statuti e comunque tale istituto giungerà alla piena maturità solo nel XV secolo, quando

le istituzioni sono delineate e i rapporti con le istituzioni sovracomunali bresciane e veneziane consolidati.

Anche se è collocabile alle origini dell'organizzazione amministrativa del territorio rurale, tuttavia la *vicinia* non si identifica mai completamente con il Comune, inteso nel senso moderno di ente pubblico con un territorio ed una organizzazione amministrativo-economica, ma indica un gruppo particolare, gli abitanti del *vicus*, che condividono un complesso di beni con la destinazione immutabile di servire a complemento delle proprietà private, individuali o familiari e si coordinano per la comune difesa e assistenza, per i bisogni primari della vita, sia di ordine spirituale che materiale: era quindi intesa primariamente come ente economico e solo successivamente come soggetto politico. Tipica dei piccoli centri abitati delle montagne, isolati e perciò spinti dalla necessità di organizzarsi autonomamente, aveva una struttura amministrativa più o meno completa, ma sempre piuttosto rudimentale; con il passare del tempo, in alcuni centri, il patrimonio viciniale divenne, in parte, privato e rimasero solamente i boschi e gli alpeggi; altrove, invece, il patrimonio si accrebbe con donazioni e legati, permettendo così alla collettività di provvedere all'assistenza, all'istruzione, alla cura della chiesa, alla conservazione e manutenzione delle opere pubbliche, perdendo, in questo modo, quasi completamente, il carattere di associazione agraria.

Il termine *vicinia*, oltre ad indicare la collettività degli abitanti, designava anche l'adunanza costituita da tutti i capi delle famiglie originarie le cui attribuzioni erano di tipo legislativo, poteva infatti legiferare e modificare statuti, provvisioni e consuetudini del Comune; patrimoniale, cioè aveva potere di decidere modificazioni al patrimonio del Comune (acquistare, vendere, affittare etc.) e infine amministrativo, si occupava cioè della regolamentazione e gestione dell'attività sociale.

Per quanto riguarda gli statuti, essi contenevano norme che avevano lo scopo di garantire l'attuazione di un sistema di controllo efficiente sulla vita giuridica e amministrativa della comunità, assicurare la prevenzione dei crimini e la riscossione dei tributi; tuttavia, nel quadro della gerarchia delle fonti, le norme statutarie di una comunità rurale esistevano solo in quanto approvate dagli statuti cittadini e dalla legge veneta e inoltre erano stesi e approvati per volere di Venezia secoli dopo che erano già attivi. Infine, nel caso del territorio bresciano, si nota che, con il consolidamento delle strutture dello stato regionale e con il conseguente progredire degli interessi veneziani verso la terraferma, l'amministrazione dei comuni venne regolamentata sempre di più da disposizioni generali e particolari emanate dai diversi Capitani di Brescia e dai Sindaci Inquisitori di Terraferma.

Il perno della vita amministrativa comunale era costituito dall'assemblea di tutti i capi famiglia residenti nel comune, denominata *vicinia generale* o semplicemente *vicinia*; tale organo, composto da tutti i capi famiglia di età superiore ai diciotto

anni, deliberava validamente con la maggioranza semplice. L'assemblea generale era anche il centro della vita politica della comunità e al suo interno venivano eletti o confermati tutti i magistrati e gli organi comunali che poi dovevano attenersi alle decisioni che venivano deliberate. Accanto all'assemblea della vicinia c'era poi un *consiglio* con un minor numero di membri che aveva funzione esecutiva. A capo di tale consiglio di solito c'era un *console* (a volte affiancato da un collega) con il compito di coordinare, preparare e presiedere i lavori degli organi deliberanti e di dare seguito alle decisioni adottate. In molti comuni il console aveva compiti giurisdizionali, limitatamente alle infrazioni statutarie e in casi più rari e particolari era giudice di primo grado, assumendo in questi casi il nome di console *giusdicente*. Vi era poi il *massaro*, cioè tesoriere o cassiere, che aveva il compito di esigere e sborsare il denaro di spettanza comunale per titoli di credito, tasse o imposte e per il pagamento delle spese comunali, ma non aveva possibilità di decidere dell'utilizzo del denaro pubblico. La carica era generalmente messa all'asta al miglior offerente che doveva presentare prima di entrare in carica "idonea sigurtà" cioè fideiussione come garanzia patrimoniale e penale del suo operato. Oltre ai massari generali potevano essere eletti massari particolari, delegati alla gestione di particolari e specificati servizi (*massari ai forni*, es. Collio, massari della cantina, massari delle condanne).

Sul corretto operare dei massari e dei consoli, e in pratica su tutta la gestione finanziaria e patrimoniale del comune e dei beni comunali, vigilavano ufficiali con compiti di revisione e controllo, generalmente chiamati *ragionati*. Vi erano poi i *campari*, incaricati di custodire le terre, le possessioni e le acque esistenti nel loro comune, prestando sorveglianza contro i danneggiamenti; dovevano giurare di esercitare legalmente il loro ufficio e di non accusare nessuno falsamente; al loro salario andava aggiunta una parte dei proventi derivanti dalle multe comminate in seguito alle accuse di infrazioni presentate ai consoli comunali.

Il compito di quantificare i danni dati o di stimare i pegni dei debitori spettava agli *estimatori*, eletti in numero variabile a seconda delle necessità. Sempre con lo stesso nome ma con funzioni diverse erano eletti gli estimatori deputati alla redazione dell'estimo, in base al quale poi venivano proporzionalmente suddivisi i carichi fiscali costituiti da tasse e imposte di varia natura, sia locali sia imposti da Brescia o Venezia.

Vi erano poi ufficiali che venivano nominati di volta in volta in caso di necessità, e che generalmente prendevano il nome di *deputati* (deputati alla sanità, alle seriole o rogge, alla carità).

Una funzione del tutto particolare, di grande rilevanza per il comune, era poi quella svolta dai *sindici* o *procuratori*: negli statuti con tale nome si designavano i rappresentanti legali nominati dalla vicinia con la delega di rappresentare e difendere

il comune in situazioni processuali originate da controversie o cause di vario genere.

Nel corso del XVII secolo e ancor più nel XVIII secolo si moltiplicarono, sul territorio bresciano, gli interventi da parte di Capitani e Sindaci Inquisitori in Terraferma per regolamentare l'organizzazione interna dei comuni soprattutto in materia di gestione della finanza e delle spese locali, ma anche per tentare di razionalizzare la vita politico-amministrativa delle comunità rurali.

Tuttavia il nesso problematico di maggiore importanza nella vita politico-amministrativa delle comunità rurali, affrontato dai Sindaci Inquisitori e dai Capitani veneti a partire dalla seconda metà del XVII secolo e con maggiore incisività nel XVIII secolo era rappresentato dalla distinzione all'interno delle comunità tra originari e forestieri: solamente gli abitanti "originari" o "antichi originari" della comunità potevano infatti godere dei beni e dei diritti comunitari e partecipare alla vicinia e quindi alla vita politica, i "forestieri" o "nuovi originari", coloro cioè che si erano trasferiti nella comunità provenienti da altre località, ne rimanevano invece esclusi. La condizione di "forestiero", tra l'altro, non si tramutava in quella di originario anche dopo molti anni o addirittura generazioni di permanenza di una famiglia presso la comunità. I "forestieri" non intervenivano nelle decisioni del comune in materia di spese, taglie e controllo contabile, perciò, oltre a non poter godere delle risorse derivanti dai beni della comunità, dovevano spesso pagare carichi maggiori di taglie. Dopo vari tentativi non andati a buon fine nel corso del secolo XVII, tra il 1764 e il 1766 vengono emanate alcune terminazioni, cioè leggi da parte dei Capitani Francesco Grimani e Vittore Pisani che cercano di equiparare la condizione tra originari e forestieri; tuttavia la questione è abbastanza controversa e c'è anche chi sostiene che tali tentativi riformistici rimasero di fatto disattesi per garantire la continuità del gettito erariale, risultato di un compromesso tra governo veneziano e detentori storici del potere locale.

Beneficio ecclesiastico

Nel periodo in cui è ambientata la vicenda il conferimento di un beneficio ecclesiastico avveniva secondo la normativa sancita dal Concilio di Trento. Tale contesto normativo rimase sostanzialmente immutato per secoli, fino al 1983 con la soppressione del sistema beneficiale e la conseguente istituzione dell'Istituto di sostentamento del clero.

La sua configurazione come ente giuridico era avvenuta solo con il Codice di diritto canonico del 1917. Al can. 1409, infatti, il beneficio ecclesiastico era identificato come un ente giuridico, eretto dalla competente autorità ecclesiastica, in perpetuo, e costituito dall'*ufficio sacro*, sul quale solamente si fondava la personalità giuridica del beneficio, e dal diritto di percepire i redditi della *dote annessa*, come mezzo necessario a sostenere l'ufficio da parte del beneficiato, usufruttuario e non

proprietario del beneficio. L'autorità ecclesiastica era l'unica che potesse congiungere la dote, da chiunque costituita (*fundatio beneficii*) all'ufficio ecclesiastico (*erectio beneficii*). Il beneficio era dunque costituito da due elementi: uno definito "spirituale", l'ufficio sacro, l'altro "materiale", la dote annessa.

L'origine dei benefici si deve ricercare nelle prime fasi della cristianizzazione. All'origine il vescovo distribuiva le offerte dei fedeli, per mezzo dell'arcidiacono, ai poveri, alle chiese e al clero. La dote del beneficio poteva essere costituita da beni mobili o immobili, e in seguito titoli del debito pubblico o titoli di stato; da prestazioni certe e obbligatorie da parte di famiglie o persone morali, come le decime, la congrua governativa, assegni del comune; da offerte sicure e volontarie dei fedeli, spettanti al beneficiato, come le tasse o quotazioni liberamente assunte; dai diritti di stola, nei limiti delle tasse diocesane o della legittima consuetudine, pagati a chi compiva l'ufficio ecclesiastico, non come compenso strettamente personale, ma a titolo appunto beneficiario. Il beneficio parrocchiale era detto 'curato' quando aveva annessa la cura d'anime; i benefici potevano distinguersi in riservati e di libera collazione, elettivi e di giuspatronato. L'erezione era l'atto legittimo con cui la competente autorità ecclesiastica costituiva il beneficio. La fondazione consisteva invece nella costituzione della dote beneficiaria. Il beneficio non si poteva erigere se non aveva una dote stabile e conveniente, con redditi perpetui. Con la legge 15 agosto 1867 n. 3848 fu disconosciuta la personalità giuridica di molti benefici, ma furono pienamente riconosciuti dallo stato i benefici parrocchiali cui era annesso l'onere permanente della cura d'anime. Nell'Italia post-unitaria i benefici in cura d'anime di nuova erezione potevano ottenere il riconoscimento giuridico, in applicazione dell'art. 2 del codice civile, con il quale lo stato si riservava il diritto esclusivo al riconoscimento dei corpi morali. Una forma particolare di conferimento del beneficio era quella preceduta dalla presentazione del candidato da parte di un patrono (comunità, padronato, famiglia, clero regolare, re, governo).

Il giuspatronato veniva definito (CIC 1917, can. 1448) quel complesso di privilegi e di oneri che, per concessione della Chiesa, spettavano ai cattolici fondatori di una chiesa, di una cappella o di un beneficio, oppure a coloro che dai fondatori avevano legittimamente acquisito il diritto: il patrono presentava l'ecclesiastico da lui prescelto, al quale, se ritenuto idoneo per il beneficio vacante, l'ordinario doveva conferire il beneficio (CIC 1917, can. 1466). Le elezioni e le presentazioni popolari, largamente diffuse in epoca moderna in varie zone della Lombardia, erano appena tollerate dal Codice di diritto canonico del 1917 e a condizione che il popolo scegliesse tra una terna di nomi proposti dall'ordinario (CIC 1917, can. 1452). Solo con il Concordato del 1929 (art. 25) lo stato italiano rinunciò alla prerogativa sovrana del regio patronato sui benefici maggiori e minori, che gradualmente decadde.

L'istituto del beneficio ecclesiastico, anche dopo il Concilio Vaticano II, ha costituito il principale strumento tecnico per procurare il sostentamento del clero, anche se nel decreto *Presbyterorum Ordinis* (7 dicembre 1965, §. 20) del Concilio stesso si giunge alla conclusione che il sistema beneficiale doveva "essere abbandonato, o almeno riformato a fondo". Come detto, il Codice di diritto canonico del 1983, con la soppressione dei benefici e la creazione degli Istituti per il sostentamento del clero (CIC 1983, can. 1272 § 1), giunge a sostituire un sistema pressoché privatistico con un sistema pubblicistico e solidaristico.

FONTI NORMATIVE

- *Statuto di Val Trompia*, in Brescia per Giacomo Britannico 1576, ristampa anastatica a cura della Comunità Montana di Valle Trompia, Brescia, 1976.
- *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, a cura di Giuseppe Alberigo, Bologna, 1973.

BIBLIOGRAFIA

Cenni storici

- Bettari, Livio, Pintossi, Ernesto, Sabatti, Carlo (a cura di), *Viaggio in Valtrompia*, Brescia, Edizioni Brixia, 1994.
- Fappani, Antonio (a cura di), *Enciclopedia bresciana*, vol. I, Editrice La Voce del popolo, Brescia, [s. d.].
- Melis, Guido, *Storia dell'amministrazione italiana 1861-1993*, Bologna, Il Mulino, 1999.
- Pasero, Carlo (a cura di), *Il catastico bresciano di Giovanni Da Lezze (1609-1610)*, Brescia, 1973.
- Regione Lombardia, *Le istituzioni storiche del territorio lombardo: XIV-XIX secolo*. Brescia, Milano, Progetto Civita, 1999.
- Sabatti, Carlo, Larovere, Domenico (a cura di), *Bovezzo: vicende storiche e patrimonio artistico*, Bovezzo, Fondazione "Civiltà bresciana", 1985.

Contesto istituzionale e normativa vigente

- Raffaglio, Giovanni, "Le vicinie e la legge sul riordinamento degli usi civici", *Il diritto dei beni pubblici*, XI, terza serie (fasc. 1), Milano, 1935, pp. 4-6.
- Regione Lombardia, *Le istituzioni storiche del territorio lombardo: XIV-XIX secolo*. Brescia, Milano, Progetto Civita, 1999.
- Regione Lombardia, *Le istituzioni storiche del territorio lombardo: 1859-1971*, tomo II, Milano, Progetto Civita, 2001.